

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5774 del 17/11/2021
Oggetto	Atto di concessione aree - TIM Spa - cod. FE21T0017 - attraversamento Canale Boicelli con. 3 cavidotti di fibra ottica di sezione Ø150 - Canale Boicelli - Comune Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5970 del 17/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

PROC. Cod. FE21T0017

COMUNE DI FERRARA

#### LA DIRIGENTE

#### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 13/04/2021 registrata al PG/2021/56411 del 13/04/2021 con cui La Società TIM Spa C.F. e P. Iva 00488410010 sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123

Milano, ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale in alveo entrambe le sponde del Canale Boicelli in prossimità di Ponte Betto in Comune di Ferrara per realizzare rete in fibra ottica con tecnica NO-DIG.

**PRESO ATTO** dell'Integrazione volontaria della TIM Spa registrata al PG/2021/125216 del 10/08/2021 prodotta sulla richiesta dell'Agenzia di Protezione Civile registrata al PG/2021/99144 del 24/06/2021;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 170 del 09/06/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2828 del 16/08/2021 registrata al PG/2021/128416 del 17/08/2021);  
che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**CONSIDERATO** che la richiedente, ai termini di legge, è esente dal pagamento delle spese d'istruttoria, del canone e della cauzione.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società TIM Spa, C.F. - P.Iva 00488410010 con sede legale nel Comune di Milano, Via Gaetano Negri n. 1 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per la realizzazione di un attraversamento del canale Boicelli in prossimità del ponte

- Betto in Comune di Ferrara con sistema NO-DIG, di n. 3 cavidotti di fibra ottica di sezione Ø150 l'uno, della lunghezza di ca m 85,00, codice pratica **FE21T0017**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2039**;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 21/10/2021 (PG/2021/165327 del 26/10/2021);
  4. dare atto che la concessionaria è esente dal pagamento delle spese d'istruttoria, del canone e della cauzione ai sensi di D. Lgs. 259/03;
  5. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  7. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico del SAC di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
  8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Marina Mengoli  
(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA**

**ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a TIM Spa C.F. - P. Iva 00488410010 (cod. pratica **FE21T0017**).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Boicelli, individuata al fg 63 del mappale 41 (OO.II di 2a categoria-argini del canale Boicelli), del Comune di Ferrara., come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata a realizzazione di un attraversamento con sistema NO-DIG, di n. 3 cavidotti di fibra ottica di sezione Ø150 l'uno, della lunghezza di ca m 85,00 in area demaniale,.

**ARTICOLO 2 – SPESE D'ISTRUTTORIA, CANONE, CAUZIONE**

La concessionaria è esente dal pagamento delle spese d'istruttoria, del canone e della cauzione ai sensi di D. Lgs. 259/03.

**ARTICOLO 3 – ULTERIORI SPESE**

Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2039**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;

- numero identificativo della concessione FE \_\_\_\_\_;

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

## **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA**

### **IDRAULICO**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2828 del 16/08/2021 registrata al PG/2021/128416 del 17/08/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara:

*Si rilascia il nulla osta ai fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta formulata da ARPAE-SAC di Ferrara per la domanda di concessione presentata da TIM S.p.A. (prat. FE21T0017) per la realizzazione di un attraversamento del canale Boicelli in prossimità del ponte Betto, con sistema NO-DIG, di n. 3 cavidotti di fibra ottica di sezione Ø150 l'uno, della lunghezza di ca m 85,00 in area demaniale, in Comune di Ferrara, come da documentazione depositata al protocollo del Servizio n. PC/2021/30359 del 04/06/2021 e prot. n. 43083 del 10/08/2021;*

*- di condizionare l'utilizzo dell'area alle seguenti prescrizioni vincolanti:*

*1. L'intervento consiste nella realizzazione di un attraversamento del canale Boicelli con sistema NO-DIG, in prossimità del ponte Betto, di n. 3 cavidotti di fibra ottica, di sezione Ø150 l'uno, della lunghezza di ca m 85,00 su area demaniale e della profondità di almeno m 25,00 dalla quota di navigazione (4,60<4,80), il tutto come indicato nella sezione di progetto parte integrante del presente atto.*

*2. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al fg 63 part. 41 (OO.II di 2a categoria-argini del canale Boicelli), del Comune di Ferrara.*

*3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati presentati, depositati al protocollo del Servizio n. 43083 del 10/08/2021. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzato dall'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara.*

*4. La società TIM S.p.A. rimane completamente responsabile dell'opera eseguita, della sua presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa dell'intervento in argomento verrà imputato alla richiedente.*

5. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, al n. 0532218805 oppure con e-mail all'indirizzo [stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it); la stessa soc. è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Servizio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche, della navigazione e/o di pubblica utilità.
6. Il presente nulla-osta è rilasciato ai fini idraulici e avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica della presente autorizzazione.
7. La soc. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente Atto-Nulla Osta Idraulico.
8. A lavori ultimati dovranno essere prodotti e forniti al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara elaborati "as-built" con il tracciato realmente eseguito, in planimetria e sezione, comprensivi di quote planimetriche ed altimetriche assolute (s.l.m.m.).
9. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori negli argini e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della soc. richiedente.
10. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, così come qualsiasi intervento che si debba eseguire per conservare l'efficienza della navigazione e dei trasporti in generale, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di


urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica


3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

Allegato: uno



PERFORAZIONE  
TELEGUIDATA NO-DIG, CON  
POSA DI N°3 TUBI Ø150mm



SEZIONE TUBAZIONE  
DI PROGETTO

**N.B. LA NUOVA INFRASTRUTTURA DOVRÀ TRANSITARE A -30metri DI PROFONDITÀ DALLA QUOTA DELL'ARGINE E A -25metri DI PROFONDITÀ DALLA QUOTA DI LIVELLO MEDIO DEL MARE SARÀ CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE EFFETTUARE LE LAVORAZIONI RISPESCHIANDO QUANTO PIU' POSSIBILE QUANTO PRESCRITTO**

ARPAE EMILIA ROMAGNA UNITÀ GESTIONE DEMANIO IDRICO DI FERRARA		RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI OPERE E POSA INFRASTRUTTURE TELEFONICHE	
DATA 08/2021	REVISIONE 01	FORMATO A3	PERMESSO - INTEGRAZIONI ARPAE EMILIA ROMAGNA ATTRAVERSAMENTO CANALE BOICELLI
NUMERO TAVOLA: 8		TAVOLA SEZIONE A-A STATO DI PROGETTO	
SCALA 1:150		TIM	
RO: CENTRO NORD	AOR: ADM/MD	CEIT NET SOLUTIONS pagina 7 di 7	
SETTORE:	CENTRALE: PIAGOSCURO		

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**